

N. 01465/2013REG.PROV.COLL.

N. 02931/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 2931 del 2008, proposto da Zelmira Ciofi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Donati, Gian Franco Cartei e Pietro Milazzo, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso l'avv. Alfonso Celotto in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

contro

Comune di Campi Bisenzio, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bianchi, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l'avv. Francesco Paoletti in Roma, via Carducci n. 4, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. 136 del 30 gennaio 2007.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Filippo Donati e Marco Selvaggi (su delega di Alberto Bianchi);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 2931 del 2008, Zelmira Ciofi propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. 136 del 30 gennaio 2007, con la quale sono stati riuniti ed in parte respinti, in parte dichiarati inammissibili e in parte dichiarati improcedibili i seguenti ricorsi proposti contro il Comune di Campi Bisenzio, - l'A.N.A.S. - Ente Nazionale Autonomo per le Strade e la Regione Toscana, per l'annullamento:

- quanto al ric.n. 1713/79: dell'ordinanza di occupazione d'urgenza 8.6.79, prot.12.361 emessa dal Sindaco di Campi Bisenzio e delle delibere C.C. n.194 del 29.5.78, n.78 del 3.4.79, n.111 del 30.4.74 e n.80 del 8.2.67;
- quanto al ric.n. 1427/86: dell'ordinanza n.51/1986 del 28.3.1986 emessa dallo stesso Comune;
- quanto al ric.n. 248/87: della delibera del C.C. n.214 dell'11.6.1986;
- quanto al ric.n. 1760/88: del nulla osta n.3300/T.C. del 17.5.1988, mediante il quale il Compartimento A.n.a.s. di Firenze ha consentito al comune di Campi Bisenzio l'accesso alla strada statale n.325 con la soppressione di un accesso analogo già autorizzato in favore dei ricorrenti ed altri;
- quanto al ric.n.2783/88: della delibera del C.C. n.148 del 26.3.1985, della delibera di C.R. n.152 del 3.5.1988, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed, in particolare, della delibera del C.C. n.333 del 9.10.1986;
- quanto al ric.n. 601(300)/90: dell'ordinanza sindacale n.384 del 27.12.1989 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
- quanto al ric.n. 3053(1268)/90: della delibera del C.C. n.112 del 22.2.1990;
- quanto al ric.n. 3097/00: della delibera del C.C. n.84 dell'8.6.00, con cui viene adottata una variante al P.R.G. vigente, e della delibera n.149 del 15.9.00, con cui viene approvata tale variante;
- quanto al ric.n. 2061/01: della delibera del C.C. n.39 del 15.3.01, con cui viene adottata una variante al P.R.G. vigente e contestuale revoca delle delibere C.C. n.84 e 149/2000 esecutive; della delibera C.C. n.80 del 28.6.01, con cui viene approvata tale variante; della delibera della G.C. n.273 del 27.7.01, con cui viene approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art.13 L.2359/1865, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
- quanto al ric.n. 2050/03: della delibera del C.C. n.24 del 3.3.03, con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art.40, c.2 lett.A, della L.R. 5/95, variante al P.R.G..

Il giudice di prime cure ricostruiva la complessa vicenda de qua illustrando le diverse domande in relazione ai singoli ricorsi, come sotto evidenziato:

1) Ricorso n. 1713 del 1979.

I signori Zelmira, Anna Maria ed Egidio Ciofi, proprietari di terreni individuati dal piano particellare di esproprio per la realizzazione dei lavori di costruzione del 2° lotto della circonvallazione nord del Comune di Campi Bisenzio, impugnano l'ordinanza sindacale di occupazione d'urgenza n. 12.361 dell'8.6.1979, nonché, quali atti presupposti, le ulteriori deliberazioni consiliari e di G.M. indicate in epigrafe.

Queste le censure proposte:

- I) Violazione degli artt. 3, 4, 5, e 17 della L. 25.6.1865 n. 2359 e dell'art. 10 della L. 22.10.1971 n.865.
- II) Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.
- III) Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione sotto altro profilo.
- IV) Violazione dell'art. 1, comma quinto, della L. 3.1.1978 n. 1. Contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio (9.1.1980).

I ricorrenti ed il Comune hanno depositato scritti difensivi e documenti.

I ricorrenti hanno nominato un nuovo difensore (23.7.2004) a seguito della rinuncia al mandato dei difensori originari e della revoca del mandato rilasciato a quelli successivamente nominati.

In data 25.5.2006 il Comune ha depositato una memoria.

2) Ricorso n. 1426 del 1986

I signori Zelmira, Egidio ed Annamaria Ciofi, proponenti il ricorso sub 1), unitamente ai signori Rosanna, Ugo, Carlo, Carla ed Umberta Mazzanti, impugnano l'ordinanza n. 51 del 28.3.1986, con la quale il Sindaco di Campi Bisenzio ha disposto l'espropriazione (tra gli altri) degli immobili di loro proprietà necessari per l'esecuzione dei lavori di costruzione della circonvallazione nord del capoluogo, 2° lotto, nonché di tutti gli atti a tale ordinanza collegati.

Queste le censure dedotte:

I) Illegittimità derivata;

II) Violazione degli artt. 11,12 e,13 della L. 22.10.1971 n.865 nel testo vigente; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità, difetto di motivazione e difetto del presupposto;

III) Violazione degli artt. 56 e 62 della L. 10.2.1953 n.62, art. 4 della L. 22.7.1975 n. 382, nonché artt. 1 e 13 della L. reg. 6.7.1972 n. 18. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della L. reg. 13.8.1984 n. 50, per contrasto con l'art. 130 della Costituzione.

Il Comune di Campi Bisenzio si è costituito in giudizio in data 12.9.1986.

In data 22.1.1987 i ricorrenti hanno notificato l'istanza intesa ad ottenere la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Il T.A.R. con ordinanza collegiale n. 142/1987, emessa all'esito della camera di consiglio tenuta in data 5.2.1987, ha accolto l'istanza cautelare, avendo ritenuto che "avuto riguardo agli elementi di causa, l'interesse pubblico alla cui tutela è preordinato l'atto impugnato non appare, allo stato, suscettivo di effettiva realizzazione, per cui sembra correlativamente tutelabile la pretesa dedotta in giudizio dalle parti ricorrenti". L'ordinanza è stata confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 284 del 19.5.1987.

In data 11.2.1987 il Comune ha depositato documenti.

Con ordinanza collegiale n. 657/1988, emessa a seguito della camera di consiglio tenuta in data 16.6.1988, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dai ricorrenti intesa ad ottenere l'esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 142/1987, in quanto l'ordinanza stessa aveva perso efficacia per decorso del termine ai sensi dell'art. 5, penultimo comma, della L. 3.1.1978 n. 1.

Con ordinanza collegiale n. 658/1988, emessa all'esito della medesima camera di consiglio, il Tribunale ha respinto l'istanza con la quale le parti ricorrenti hanno riproposto l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

La IV Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 467/1988, ha confermato l'ordinanza del T.A.R..

I ricorrenti hanno nominato nuovi difensori (19.7.1999) a seguito della rinuncia al mandato dei difensori originari (17.6.1992).

Revocato (26.10.2004) il mandato rilasciato a quelli successivamente nominati, lo hanno conferito ad un unico difensore (26.10.2004).

Con ordinanza collegiale n. 4574 del 3.10.2005 la Sezione ha dato atto dell'interruzione del processo per morte del difensore del Comune, morte dichiarata da quest'ultimo in data 1.6.2005.

Con atto (notificato al Comune) depositato in data 17.11. 2005 i ricorrenti hanno riassunto il ricorso ai sensi dell'art. 24 della L. n. 1034/1971.

Il Comune, costituitosi in giudizio con atto in data 4.1.2006, ha depositato documenti in data 16.5.2006 ed una memoria difensiva in data 26.5.2006.

3) Ricorso n. 248 del 1987.

Gli stessi proponenti del ricorso sub. 2 hanno impugnato la deliberazione del cConsiglio comunale n. 214 dell'11.6.1986, con la quale sono stati approvati il progetto di variante in corso d'opera per la realizzazione di uno stralcio funzionale relativo ai lavori di costruzione della circonvallazione nord 2° lotto e la perizia di variata distribuzione di spesa e la maggiore spesa relativa ai lavori in questione.

Queste le censure dedotte:

I) Illegittimità derivata.

II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsa e/o erronea rappresentazione della realtà, violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di motivazione.

Violazione dell'art. 33 della L. 6.12. 1971 n. 1034.

Eccesso di potere per violazione della sentenza del T.A.R. Toscana n. 474/1986.

III) Violazione della adottata variante generale al vigente P.R.G. del Comune di Campi Bisenzio.

Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, illogicità manifesta e carenza di motivazione.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio con atto in data 3.2.1987.

In data 4.2.1987 ha depositato una memoria e documenti.

Con ordinanza collegiale n. 143/1987, emessa all'esito della camera di consiglio tenuta in data 5.2.1987, il T.A.R. ha accolto l'istanza cautelare proposta in uno al ricorso, avendo ritenuto che "avuto riguardo agli elementi di causa, l'interesse pubblico alla cui tutela è preordinato l'atto impugnato non appare, allo stato, suscettivo di effettiva realizzazione, per cui sembra correlativamente tutelabile la pretesa dedotta in giudizio dalle parti ricorrenti". L'ordinanza è stata confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 278 del 19.5.1987.

In data 14.6.1988 sia i ricorrenti che il Comune hanno depositato uno scritto difensivo.

Con ordinanza collegiale n. 659/1988, emessa a seguito della camera di consiglio tenuta in data 16.6.1988, il T.A.R. ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dai ricorrenti intesa ad ottenere l'esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 143/1987, in quanto l'ordinanza stessa aveva perso efficacia per decorso del termine ai sensi dell'art. 5, penultimo comma, della L. 3.1.1978 n. 1.

Con ordinanza collegiale n. 660/1988, emessa all'esito della medesima camera di consiglio, il T.A.R. ha respinto l'istanza con la quale le parti ricorrenti hanno riproposto l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La IV Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 467/1988, ha confermato l'ordinanza del T.A.R..

I ricorrenti hanno nominato nuovi difensori (19.7.1999) a seguito della rinuncia al mandato dei difensori originari (17.6.1992).

Revocato (26.10.2004) il mandato rilasciato a quelli successivamente nominati, lo hanno conferito ad un unico difensore (26.10.2004).

Con ordinanza collegiale n. 4575 del 3.10.2005 la Sezione ha dato atto dell'interruzione del processo per morte del difensore del Comune, morte dichiarata da quest'ultimo in data 1.6.2005.

Con atto (notificato al Comune) depositato in data 17.11. 2005 i ricorrenti hanno riassunto il ricorso ai sensi dell'art. 24 della L. n. 1034/1971.

Il Comune, costituitosi in giudizio con atto in data 4.1.2006, ha depositato documenti in data 16.5.2006 ed una memoria difensiva in data 26.5.2006.

4) Ricorso n. 1760 del 1988.

Con ulteriore ricorso i medesimi ricorrenti impugnano il nulla osta n. 3300/T.C. del 17.5.1988, mediante il quale il Compartimento A.N.A.S. di Firenze ha consentito al Comune di Campi Bisenzio l'accesso alla strada statale n. 325, con la soppressione di un accesso analogo già autorizzato in favore dei ricorrenti.

A sostegno delle loro ragioni deducono il seguente, unico motivo di ricorso:

I) Eccesso di potere per errore o travisamento di fatto e difetto d'istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà, per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione.

L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio in difesa dell'A.N.A.S. con memoria di mera firma datata 25.6.1988.

I ricorrenti, in data 5.7.1988, hanno depositato documenti.

Il Comune di Campi Bisenzio si è costituito in giudizio in data 4.7.1988, depositando una memoria e documenti.

Con ordinanza collegiale n. 716/1988, emessa all'esito della camera di consiglio tenuta in data 6.7.1988, il T.A.R. ha respinto l'istanza cautelare proposta in uno al ricorso.

In data 23.3.1989 l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria e documenti.

In data 12.5.1992 i difensori dei ricorrenti hanno rinunciato al mandato.

In data 12.4.1995 si è costituito il nuovo difensore.

In data 19.7.1999 i ricorrenti hanno nominato nuovi difensori.

In data 26.10. 2004 i ricorrenti, a seguito della rinuncia al mandato di questi ultimi, hanno nominato un nuovo difensore.

In data 7.5.2005 l'Avvocatura dello Stato ha depositato documenti.

Con ordinanza collegiale n. 4576 del 3.10.2005 la Sezione ha dato atto dell'interruzione del processo per morte del difensore del Comune, morte dichiarata da quest'ultimo in data 1.6.2005.

Con atto (notificato all'Avvocatura dello Stato ed al Comune) depositato in data 17.11. 2005 i ricorrenti hanno riassunto il ricorso ai sensi dell'art. 24 della L. n. 1034/1971.

L'Avvocatura si è costituita in giudizio in data 20.12.2005 ed ha depositato documenti in data 7.2.2006.

Il Comune, costituitosi in giudizio con atto in data 4.1.2006, ha depositato documenti in data 16.5.2006 ed una memoria difensiva in data 26.5.2006.

5) Ricorso n. 2783 del 1988.

I signori Ciofi e Mazzanti proponenti i precedenti ricorsi, unitamente ad altri proprietari di aree in località Capalle del Comune di Campi Bisenzio, impugnano la deliberazione del cConsiglio comunale di Campi Bisenzio n. 148 del 26.3.1985 e la deliberazione del Cconsiglio regionale n. 152 del 3.5.1988, rispettivamente, di adozione e di approvazione della variante generale del P.R.G. del Comune di Campi Bisenzio, nonché gli atti presupposti e, in particolare, la deliberazione consiliare n.333 del 9.10.1986 relativa alle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai ricorrenti.

Queste le censure dedotte:

I) Violazione dell'art. 2 della L. 19.11.1968 n. 1187. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta, carenza assoluta di motivazione.

Illegittimità costituzionale dell' art. 7 (nn. 2,3,4) della L. n. 1150 del 1942 in relazione all'art. 2 della L. 19.11.1968 n. 1187, per contrasto con l'art. 42, comma terzo, e con l'art. 3 della Costituzione.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 20 della L. 23.12.1978 n. 833, nonché dell'art. 7 della

L. reg. 17.10.1983 n. 69 e dell'art. 10 della L. reg. 7.5.1985 n. 60.

Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per carenza di istruttoria, di presupposto essenziale e di parere obbligatorio.

III) Eccesso di potere per errore di fatto, contraddittorietà, perplessità, illogicità, carenza di motivazione e di istruttoria.

IV) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza istruttoria, illogicità e contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione della sentenza del T.A.R. Toscana n. 474/1986 e di vincolo ministeriale.

V) Violazione degli artt. 9 e 10 della L. 17.8.1942 n. 1150. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, travisamento di fatto.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio in data 17.10.1988 e la Regione Toscana in data 2.2.1989.

Con ordinanza Presidenziale n. 83 del 6.11.1989, il Tribunale Amministrativo ha ordinato alle Autorità resistenti di depositare documentazione.

Il Comune di Campi Bisenzio ha ottemperato con deposito in data 9.1.1990.

In data 21.2.1990 i ricorrenti hanno notificato il seguente motivo aggiunto:

VI) Ulteriore violazione degli artt. 9 e 10 della L. n. 1150 del 1942.

Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, travisamento di fatto, disparità di trattamento.

Con atto notificato e successivamente depositato in giudizio (26.6.1992) i difensori dei ricorrenti hanno rinunciato al mandato.

I ricorrenti hanno nominato nuovi difensori (19.7.1999).

Con distinti atti depositati in data 26.10.2004, i soli ricorrenti Ciofi e Mazzanti hanno revocato questi ultimi e nominato un nuovo difensore.

In data 1.6.2005 il Comune di Campi Bisenzio ha comunicato il decesso del proprio difensore.

Con ordinanza collegiale n. 4577 del 3.10.2005 il T.A.R. ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 24 della L. n. 1034/1971.

In data 15.6. 2005 la Regione Toscana ha depositato documenti ed in data 23.6.2005 una memoria.

Con atto notificato e depositato in data 17.11.2005 i soli ricorrenti Ciofi e Mazzanti hanno riassunto il giudizio e chiesto la riunione dello stesso agli altri ancora pendenti.

La Regione Toscana si è costituita nel giudizio riassunto con atto datato 21.11.2005 ed in data 4.1.2006 si è costituito il Comune, il quale ha depositato una memoria in data 26.5.2006.

6) Ricorso n. 300 del 1990.

I medesimi signori Ciofi e Mazzanti, a cui si sono aggiunti altri proprietari di terreni siti nel Comune di Campi Bisenzio, impugnano l'ordinanza sindacale n. 384 del 27.12.1989, con cui sono stati disposti "il doppio senso di circolazione nella Via Giotto, nel tratto compreso tra la via dei Confini e la vVia Marconi e la chiusura dell'accesso da via dei Confini della strada privata compresa tra vVia Giotto e la variante Lucchese" nonché gli atti ad essa presupposti tra i quali l'autorizzazione ANAS "in merito al nuovo incrocio con la variante Lucchese."

I ricorrenti deducono le seguenti censure:

I) Violazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 15.6.1959 n. 393.

Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza e/o insufficienza di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento:

II) Illegittimità derivata.

Violazione degli artt. 1, 4, 5 e ,9 del R.D. 8.12.1933 n. 1740.

Eccesso di potere per carenza istruttoria, errore e travisamento di fatto, erronea e falsa prospettazione della realtà, difetto di motivazione, illogicità manifesta.

III) Violazione del vigente P.R.G. del Comune di Campi Bisenzio, quale risulta a seguito della variante approvata con la delibera del consiglio regionale n. 152 del 3.5.1988.

Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, illogicità, carenza di motivazione e di istruttoria.

Gli enti intimati (Comune ed ANAS) si sono costituiti in giudizio.

Sia i ricorrenti che il Comune hanno depositato documenti in data 18.4.1990.

Con ordinanza collegiale n. 188, emessa all'esito della Camera di consiglio tenuta in data 19.4.1990, il T.A.R. ha respinto l'istanza cautelare proposta in uno al ricorso.

Con atto notificato e successivamente depositato in giudizio (17.6.1992) il difensore dei ricorrenti ha rinunciato al mandato.

I soli ricorrenti Ciofi e Mazzanti hanno nominato nuovi difensori (30.7.1999).

Successivamente, con atto depositato in data 26.10.2004, gli stessi ricorrenti, stante la rinuncia al mandato di questi ultimi, hanno nominato un nuovo difensore.

In data 7.5.2005 l'Avvocatura dello Stato, per l'ANAS, ha chiesto la riunione al precedente ricorso n. 1760/1988.

In data 1.6.2005 il Comune di Campi Bisenzio ha comunicato il decesso del proprio difensore.

Con ordinanza collegiale n. 4578 del 3.10.2005 il T.A.R. ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 24 della L. n. 1034/1971.

Con atto notificato e depositato in data 17.11.2005 i soli ricorrenti Ciofi e Mazzanti hanno riassunto il giudizio e chiesto la riunione dello stesso agli altri ancora pendenti.

Con atto in data 2.1.2006 si è costituito il Comune, che ha depositato documenti (16.5.2006) ed una memoria (26.5.2006).

7) Ricorso n. 1268 del 1990.

I signori Zelmira Ciofi, Egidio Ciofi ed Anna Maria Ciofi in Faggi impugnano la deliberazione n. 112 del 22.2.1990, con la quale il Consiglio comunale di Campi Bisenzio ha approvato il progetto e determinato il sistema di finanziamento e di gara per la costruzione di una nuova strada di collegamento interno e di un parcheggio in vVia Marconi in località Capalle.

Queste le censure proposte:

I) Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.

II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, perplessità, difetto di istruttoria.

III) Violazione dell'art. 284 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e principi desumibili.

Eccesso di potere per perplessità.

IV) Violazione dell'art. 327 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e principi desumibili.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio in data 13.11.1990 ed il 15 successivo ha depositato documenti.

In data 14.11.1990 i ricorrenti hanno depositato documenti.

In vista dell'esame dell'istanza cautelare, il Comune ha depositato una memoria ed ulteriori documenti (1.12.1990).

I ricorrenti hanno depositato uno scritto difensivo e documenti (3.12.1990).

Con ordinanza collegiale n. 451, emessa all'esito della camera di consiglio tenuta in data 4.12.1990, il T.A.R. ha respinto l'istanza cautelare.

Con atto (datato 24.4.1992) depositato in giudizio il difensore dei ricorrenti ha rinunciato al mandato.

I ricorrenti hanno nominato nuovi difensori (19.7.1999).

Successivamente, con atto depositato in data 26.10.2004, i ricorrenti, stante la rinuncia al mandato dei difensori da ultimo nominati, hanno nominato un nuovo difensore.

In data 1.6.2005 il Comune di Campi Bisenzio ha comunicato il decesso del proprio difensore.

Con ordinanza collegiale n. 4579 del 3.10.2005 il T.A.R. I ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 24 della L. n. 1034/1971.

Con atto notificato e depositato in data 17.11.2005 i ricorrenti Ciofi – nonché i signori Rosanna, Ugo, Carlo, Carla e Umberta Mazzanti, che, però, non avevano proposto il ricorso - hanno riassunto il giudizio e chiesto la riunione dello stesso agli altri ancora pendenti.

Con atto depositato in data 4.1.2006 si è costituito il Comune, che ha, anche, depositato documenti (16.5.2006) ed una memoria (26.5.2006).

8) Ricorso n. 3097 del 2000.

I signori Mazzanti e Ciofi ed i signori Mannini, quali proprietari di terreni in località Capalle del Comune di Campi Bisenzio, impugnano la variante di P.R.G., adottata con deliberazione consiliare n. 84 dell'8.6.2000 ed approvata con deliberazione consiliare n. 149 del 15.9.2000, finalizzata alla realizzazione di una rotatoria di innesto fra via dei Confini e la variante alla strada provinciale n. 325 in circonvallazione all'abitato di Capalle.

Queste le censure dedotte:

I) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento, per motivazione insufficiente, contraddittoria e perplessa.

II) Violazione ed errata applicazione dell'art. 2, primo comma, della L. n. 1187/1968, come modificato in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999. Eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per contraddittorietà con altri atti della stesa amministrazione.

Il Comune si è costituito in giudizio in data 13.1.2001 ed ha depositato documenti.

Con atto, depositato in data 26.10.2004, i soli ricorrenti Ciofi e Mazzanti hanno nominato un nuovo difensore e, con atto depositato in data 18.11.2004, hanno revocato il difensore originario.

In data 15.6.2005 attori e resistente hanno congiuntamente chiesto il rinvio dell'udienza di discussione delle cause pendenti e la riunione delle stesse per la decisione in unica udienza.

Il Comune, previo deposito di documenti, ha depositato una memoria in data 25.5.2006.

9) Ricorso n. 2061 del 2001.

I signori Ciofi e Mannini impugnano le delibere n. 39 del 15.3.2001 e n. 80 del 28.6.2001, con le quali il Cconsiglio comunale di Campi Bisenzio ha, rispettivamente, adottato ed approvato una variante al P.R.G. al fine di realizzare una rotatoria d'innesto fra via dei Confini e la variante alla strada provinciale 325 in circonvallazione all'abitato di Capalle e, contestualmente, ha revocato le delibere consiliari n. 84 e n. 149 del 2000.

I ricorrenti impugnano, anche, la delibera n. 273 del 27.7.2001, con la quale la Ggiunta municipale ha approvato il progetto definitivo della rotatoria all'intersezione di via dei Confini con la strada provinciale Barberinese e dichiarato la pubblica utilità ed urgenza delle opere, nonché l'ordinanza n. 334 dell'1.8.2001, con la quale è stata disposta l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione del progetto, e la delibera di G.M. n. 52 del 28.2.2001 di approvazione del progetto preliminare.

Il ricorso è fondato sulle seguenti censure:

I) Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittoria e perplessa in relazione alle delibere di adozione e di approvazione della variante del P.R.G..

II) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 40 della L. reg. n. 5/1995; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di adozione ed approvazione della variante; Conseguente motivazione contraddittoria delle delibere nn. 39 e 80 del 2001.:

III) Eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria sotto ulteriori profili; Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della stessa Amministrazione.

IV) Eccesso di potere per omessa motivazione in relazione alla durata dell'occupazione d'urgenza.

Con ordinanza collegiale n. 1228, emessa all'esito della camera di consiglio tenuta in data 6.11.2001, il T.A.R. ha respinto l'istanza cautelare proposta in uno al ricorso.

In data 16.11.2001 si è costituito in giudizio il Comune intimato.

I soli ricorrenti Ciofi, revocato il mandato all'originario difensore, ne hanno nominato uno nuovo.

Nelle date 15.6.2005 e 16.5.2006 il Comune ha depositato documenti ed, in data 26.5.2006, uno scritto difensivo.

10) Ricorso n. 2050 del 2003

I signori Ciofi hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l'annullamento della deliberazione del Cconsiglio comunale di Campi Bisenzio n. 24 del 30.3.2003, con la quale è stata adottata la variante al P.R.G., finalizzata alla realizzazione del prolungamento della strada provinciale via Primaldo Paolieri fino a via dei Confini.

A seguito di opposizione del Comune ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, il giudizio è stato trasposto in sede giurisdizionale.

Queste le censure proposte:

I) Violazione dell'art. 40, secondo comma lett.a), della L. reg. n. 5/1995; Violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere.

II) Errore di fatto, insufficiente e/o omessa istruttoria, insufficiente e/o omessa motivazione.

III) Errore di fatto, insufficiente e/o omessa istruttoria, insufficiente e/o omessa motivazione

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato al Comune in data 2.12.2003, hanno impugnato la deliberazione del Cconsiglio comunale n. 122 del 15.9.2003, con la quale, respinte le osservazioni presentate dai ricorrenti, è stata approvata la variante al P.R.G., nonché la nota comunale 30.10.2003 di comunicazione del rigetto delle osservazioni.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

I) Illegittimità derivata per illegittimità della deliberazione di adozione per i vizi denunciati con il primo motivo del ricorso introduttivo; Violazione dell'art. 40, comma secondo lett. a), della L. reg. n. 5/1995; Violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere.

II) Illegittimità derivata per illegittimità della deliberazione di adozione per i vizi denunciati con il secondo motivo del ricorso introduttivo.

III) Illegittimità derivata per illegittimità della deliberazione di adozione per i vizi denunciati con il terzo motivo del ricorso introduttivo.

IV) Errore di fatto, sviamento e/o eccesso di potere per insufficiente e/o omessa istruttoria, insufficiente e/o omessa motivazione.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio in data 15.1.2004.

I ricorrenti, revocato il mandato all'originario difensore, hanno nominato un nuovo difensore (26.10.2004).

Il Comune, in data 15.6.2005, ha depositato documenti ed, in data 26.5.2006, una memoria.

I ricorrenti Mazzanti Rosanna, Ugo, Carlo, Carla e Umberta ed i ricorrenti Ciofi Zelmira, Anna Maria ed Egidio hanno depositato, in data 26.5.2006, una memoria unica per tutti i ricorsi e numerosi documenti.

Alla pubblica udienza, tenuta in data 6 giugno 2006, tutte le cause sono state discusse e decise con la sentenza appellata. In essa, riuniti i ricorsi, il T.A.R. evidenziava le plurime censure e gli esiti derivanti dal sopraggiungersi dei provvedimenti e, considerata complessivamente infondata la pretesa dell'attuale appellante, così provvedeva:

“1) dichiara improcedibile il ricorso n. 1713 del 1979;

2) respinge il ricorso n. 1427 del 1986;

3) dichiara improcedibile il ricorso n. 248 del 1987;

4) dichiara inammissibile il ricorso n. 1760 del 1988;

5) dichiara il ricorso n. 2783 del 1988 estinto con riguardo ai ricorrenti Mannini Manno, Mannini Maruska, Motori Marianna vedova Mannini e Biagiotti Luigi ed improcedibile con riguardo ai ricorrenti Mazzanti Rosanna, Ugo, Carlo, Carla e Umberta nonché ai ricorrenti Ciofi Zelmira, Egidio e Anna Maria in Faggi;

6) dichiara il ricorso n. 300 del 1990 estinto con riguardo ai ricorrenti Travaglini Alessandro, Farina Fernando, Marinari Vasco e lo respinge con riguardo ai restanti ricorrenti;

7) dichiara il ricorso n. 1268 del 1990 inammissibile;

8) dichiara il ricorso n. 3097 del 2000 improcedibile;

9) respinge il ricorso n. 2061 del 2001;

10) respinge il ricorso n. 2050 del 2003 ed il ricorso per motivi aggiunti”.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l'erronea ricostruzione in fatto ed in diritto operata, concentrando le proprie censure sulle ragioni sotto meglio evidenziate, legate solo ad alcuni capi della sentenza.

Nel giudizio di appello, si costituiva il Comune di Campi Bisenzio, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo un primo rinvio dato all'udienza del 30 novembre 2010, per esigenze del difensore appena

nominato, all'udienza del 30 novembre 2010 18 dicembre 2012, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - La complessa questione in esame, di cui il presente appello costituisce l'esito di parte delle originarie vicende, si inserisce in un complesso di doglianze, la cui prima emersione risale al 1979, scaturenti dall'azione dell'odierna parte appellante, originariamente unita a quella di altri comproprietari dei terreni interessati, di impugnazione dell'ordinanza n. 12361 del giorno 8 giugno 1979, con la quale il sindaco del Comune di Campi Bisenzio dispose l'occupazione d'urgenza di alcuni terreni per la realizzazione dei lavori di costruzione del II lotto della circonvallazione Nord.

Alla prima impugnativa, riguardante la citata ordinanza e iscritta al n.R.G. 1713/1979, fecero seguito altri undici ricorsi al medesimo T.A.R. della Toscana, tutti attinenti provvedimenti relativi alla viabilità locale e esaminati conclusivamente e contestualmente con la sentenza ora impugnata, il cui complesso dispositivo è stato riportato nella parte in fatto.

La stessa sentenza viene ora gravata in appello dove, in via preliminare, la Sezione ritiene di evidenziare come l'effetto devolutivo sia stato limitato ai capi effettivamente impugnati, come espressamente indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, e quindi riguardo ai punti n. 11 e 12 delle considerazioni in diritto della sentenza.

In particolare, le doglianze si concentrano sulle delibere 30/01 e 80/01 del Comune (motivi da II a VI) e sulla mancata valutazione della rilevanza regionale dell'opera (motivo VII e VIII), che verranno di seguito scrutinate.

3. - Con i primi cinque motivi di diritto (dal punto II al punto VI), l'appellante censura le due differenti delibere del Comune di Campi Bisenzio n. 30/2001 e n. 80/2001 con le quali sono stati reiterati i vincoli espropriativi sulle aree di proprietà interessate dalla realizzazione delle opere pubbliche in esame. Le censure aggrediscono i due provvedimenti sotto diversi e convergenti profili, sostanzialmente riconducibili a tre diverse evidenze: in primo luogo, la sottolineatura dell'irragionevolezza della reiterazione del vincolo, atteso che lo stesso viene a incidere su un progetto risalente a oltre vent'anni e su un assetto urbanistico e territoriale mutato (e contestuale censura della schizofrenia del comportamento del Comune, stante la pluralità di varianti di dettaglio adottate); in secondo luogo, l'illegittimità della reiterazione stessa, perché adottata a oltre quindici anni dalla sua prima adozione e quindi in violazione della legge n. 1187/1968; in terzo luogo, la sostanziale carenza di motivazione a sostegno della reiterazione stessa, anche alla luce delle pronunce dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2007, viasta la loro inadeguatezza e la carenza di riferimenti tecnici.

3.1. - Le doglianze non sono fondate e vanno disattese.

Le questioni proposte attengono unicamente a due dei ricorsi in primo grado, iscritti davanti al giudice di prime cure rispettivamente con il n. 2061 del 2001 e con il n. 2050/2003.

Con l'originario ricorso n. 2061 del 2001, era stata impugnata la delibera n. 39 del 15 marzo 2001, con la quale il Consiglio comunale di Campi Bisenzio aveva adottato una variante al P.R.G. vigente al fine di realizzare una rotatoria di innesto fra via dei Confini e la variante alla Strada provinciale n. 325 in circonvallazione all'abitato di Capalle e, contestualmente, revocato le delibere consiliari n. 84 e 149 del 2000. Nel corpo dello stesso ricorso, era stata gravata altresì la delibera n. 80 del 28 giugno 2001 di approvazione della variante e la delibera di Giunta municipale n. 273 del 27 luglio 2001, di approvazione del progetto definitivo della rotatoria e di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere. L'impugnativa veniva poi estesa agli atti presupposti e consequenziali, tra cui l'ordinanza n. 334 dell'1 agosto 2001, di occupazione di urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, e la delibera di giunta municipale n. 52 del 28 febbraio 2001, di approvazione del progetto preliminare dell'opera.

Con l'originario ricorso n. 2050 del 2003, derivante dall'opposizione del Comune al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e quindi trasposto per l'esame davanti al T.A.R., veniva impugnata la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 marzo 2003, con la quale è stata adottata, ai sensi

dell'art. 40, comma secondo, della L. reg. n. 5/1995, una variante al P.R.G. "finalizzata alla realizzazione del prolungamento della strada provinciale via Primaldo Paolieri fino a via dei Confini."

Dall'esame dei fatti e degli elementi raccolti il giudizio, la Sezione non può che evidenziare l'infondatezza delle doglianze proposte, sotto tutti i profili lamentati.

Il tema dell'irragionevolezza della reiterazione del vincolo, atteso che lo stesso viene a incidere su un progetto risalente a oltre vent'anni e su un assetto urbanistico e territoriale mutato (e contestuale censura della schizofrenia del comportamento del Comune, stante la pluralità di varianti di dettaglio adottate) appare strettamente saldato con quello dei profili motivazionali usati dall'ente pubblico per giustificare la propria azione, e va con questo esaminato, anche per dare conto della legittimità o meno di tale nuova apposizione.

In linea generale, occorre evidenziare come, anche dopo un notevole lasso temporale, permanga sempre il potere dell'amministrazione comunale di disporre la reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti per effetto del decorso del termine di legge.

La circostanza del decorso infruttuoso del termine non appare tuttavia elemento irrilevante, atteso che incide non sul potere stesso, ma sulle sue modalità di attuazione.

La giurisprudenza più recente, anche a seguito del decisivo impulso fornito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (con particolare riguardo alla sentenza n. 179 del 1999, che ha affermato il principio secondo cui la reiterazione dei vincoli di piano regolatore a contenuto espropriativo scaduti deve essere accompagnata dalla previsione di un indennizzo), afferma con notevole decisione il principio per cui la legittimità della reiterazione non può prescindere dal positivo riscontro di una duplice condizione: per un verso, si afferma che "l'accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità di espropriazione è condizione di legittimità del provvedimento di reiterazione dei vincoli scaduti ai sensi dell'art. 2 l. n. 1187 del 1968, sebbene puntualmente motivato e giustificato da un evidente interesse pubblico." (Consiglio Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4019); per altro verso, si sottolinea come la reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti (oggi rientrante nella previsione di cui all'art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) non può disporsi senza svolgere una specifica indagine concreta relativa alle singole aree finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze, pubbliche e private, in quanto l'amministrazione nel reiterare i vincoli scaduti, è tenuta ad accertare che l'interesse pubblico sia ancora attuale e non possa essere soddisfatto con soluzioni alternative e deve indicare le concrete iniziative assunte o di prossima attuazione per soddisfarlo, nonché disporre l'accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità di espropriazione, per cui "l'obbligo di motivazione in materia di reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti sussiste anche quando la reiterazione del vincolo sia disposta in occasione dell'adozione di variante generale al p.r.g." (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2706; in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3365).

La valutazione della fondatezza della censura proposta appare quindi collegata alla necessaria disamina delle concrete ragioni che hanno indotto il Comune a tale scelta operativa.

Sotto tale angolo visuale, la Sezione non può che condividere la favorevole lettura data dal primo giudice, atteso che, nel caso di specie, la motivazione fornita appare esaustiva, dando conto della pluralità di esigenze pubbliche, preesistenti e sopravvenute, ricollegate alla sicurezza e alla scorrevolezza della viabilità interna all'abitato, che hanno spinto il Comune verso la realizzazione di una rotatoria e in relazione alla quale si è previsto una somma per l'indennizzo ai proprietari delle aree da espropriare.

In particolare, occorre notare come, mentre il provvedimento comunale faccia espressa menzione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, evidenziando anche la finalità di riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali e di prevenzione e recupero del degrado ambientale, la relazione tecnica allegata rende esplicite le ragioni di inserimento dell'opera da realizzare nel sistema di collegamento con la viabilità della Circonvallazione nord.

La supposta carenza motivazionale, collegata alla supposta irragionevolezza dell'azione amministrativa, non può quindi essere ritenuta sussistente.

4. - Con i successivi due motivi di diritto (dal punto VII al punto VIII, che possono essere contestualmente esaminati), l'appellante si lamenta dell'errata considerazione sulla natura dell'opera

realizzata e qualificata come di interesse esclusivo comunale.

Secondo la difesa appellante, al contrario, l'esistenza di una motivazione fondata sulla necessità di rendere più fluido e sicuro il traffico nelle diverse direttrici Prato – Firenze e Prato – Signa, unita alla circostanza che l'opera riguardi un tratto dell'asse viario di attraversamento del territorio comunale sulla direttrice Firenze – Prato rende evidente la sua natura sovracomunale e, conseguenzialmente, l'illegittimità della procedura adottata per il suo varo.

4.1. - La censura va respinta.

La doglianza proposta applica un impianto concettuale non condivisibile, sovrapponendo arbitrariamente due differenti nozioni: da un lato, quella della rilevanza dell'opera e, dall'altro, quello degli effetti della sua realizzazione.

La differenza nozionale appare lampante nel caso in esame, poiché, quando si verte su opere viarie, se si usasse il criterio proposto dall'appellante, sarebbe impossibile trovare autonomia al concetto di opera stradale di esclusivo interesse comunale, atteso che, stante l'interconnessione delle vie di comunicazioni, non si potrebbero mai escludere ricadute in fatto sullo sviluppo dei flussi di traffico a livello superiore a quello locale. In effetti, il criterio della parte appellante conduce ad una interpretazione abrogante della nozione di rilevanza dell'opera, quanto meno in rapporto a strutture interconnesse.

Va invece detto, al contrario di quello che si sostiene in gravame, che la nozione di opera di esclusiva rilevanza comunale opera invero su un piano diverso, che è quello della valutazione delle possibili interferenze con le pianificazioni di maggior livello. Pertanto, come ben ha notato il giudice di prime cure, la rilevanza, e la contestuale attribuzione del livello di governo responsabile per la realizzazione dell'opera, vanno certamente fatte emergere dall'esame di altri fattori, come le responsabilità progettuali e il sostenimento delle spese relative, ma sono soprattutto collegate alla circostanza che gli enti sovracomunali interessati non abbiano espresso rilievi in merito all'opera stessa.

Tali ragioni impongono quindi il rigetto della doglianza.

5. - L'appello va quindi respinto, non dovendosi disporre né la richiesta restituzione delle aree né il preteso risarcimento del danno, stante la legittimità dell'azione amministrativa. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 2931 del 2008;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)